



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	463
DATA	03/09/2025

OGGETTO :

2025 "ANNO INTERNAZIONALE DELLA PROTEZIONE DEI GHIACCIAI". AFFIDAMENTO SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'USCITA DIDATTICA PER STUDENTI DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MENEHINI" DI EDOLO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 IN ALTA VAL D'AVIO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023) - SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD € 5.000,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 25 in data 16/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2025/2027;
- con deliberazione assembleare n. 26 in data 16/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027;
- con Decreto del Presidente n. 18/2024 in data 30/12/2024 prot. 14644, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2025 integrato con decreto del Presidente n. 5/2025 in data 26/02/2025 prot. 2436 di nomina del responsabile del servizio agricoltura;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 250 in data 30/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

RICORDATO che l'Ente sta conducendo, da diversi anni, numerose ricerche e progetti scientifici sui Ghiacciai dell'Adamello per il loro inestimabile valore ambientale, paesaggistico, climatico, storico e culturale e per i molteplici servizi ecosistemici che i ghiacciai rendono al territorio in cui sono inseriti;

EVIDENZIATO che i Ghiacciai dell'Adamello, oltre ad essere elementi indispensabili per il mantenimento degli ecosistemi del Parco e come principale riserva d'acqua presente sul territorio, sono tutelati a livello europeo come Siti della Rete Natura 2000 (ZPS IT2070401 e ZSC IT2070013) e a livello nazionale dalla Legge n. 391/91;

CONSIDERATO che L'UNESCO e la World Meteorological Organization (WMO) hanno individuato il 2025 come "*Anno Internazionale della protezione dei ghiacciai*", con l'obiettivo di evidenziare il ruolo vitale dei ghiacciai e le sfide urgenti poste dalla loro fusione accelerata;

RITENUTO necessario coinvolgere e sensibilizzare l'opinione pubblica - con particolare riferimento alle giovani generazioni - sull'importanza della tutela della natura mediante un'uscita didattica in alta Val d'Avio al fine di consolidare la consapevolezza delle conseguenze che la crisi ecologica del clima sta determinando alla biosfera e, in particolare, alla criosfera;

RICORDATO che, nell'ambito del progetto "CLIMADA - Ricostruzione climatica e ambientale dell'area dell'Adamello e delle Alpi centrali", finanziato mediante contributi extra-bando di Fondazione Cariplo per l'anno 2021, è stata organizzata nel settembre del 2023 un'uscita in alta Val d'Avio per studenti del

Liceo "Camillo Golgi" di Breno, che ha riscosso grande apprezzamento nei giovani protagonisti e nei docenti accompagnatori;

EVIDENZIATO che, nel corso del 2025, si sono tenuti incontri e interlocuzioni con l'I.I.S. "Meneghini" di Edolo, nel corso dei quali la dirigente scolastica e alcuni docenti hanno manifestato grande interesse e coinvolgimento nell'organizzazione di un'uscita didattica in alta Val d'Avio, con pernottamento presso il Rifugio Garibaldi e sotto la guida di tecnici esperti del "Servizio Glaciologico Lombardo - SGL" e di una guida alpina, in presenza di due insegnanti accompagnatori;

VISTE E RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 14 del 29/01/2024, recante "Approvazione convenzione ex art. 56 d.lgs. 117/2017 con l'organizzazione di volontariato "Servizio Glaciologico Lombardo" per lo svolgimento di attività di monitoraggio scientifico e divulgazione ambientale sul Ghiacciaio dell'Adamello nel biennio 2024-2025";
- la Determinazione n. 276 del 29/05/2025, recante "Affidamento servizi connessi all'accompagnamento di gruppi in un ciclo di cammini da organizzare nel Parco dell'Adamello nell'estate del 2025. Determinazione a contrattare ex articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000. Procedura con affidamento diretto per acquisizione di servizi (art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023) - servizi di importo inferiore ad € 5.000,00";

EVIDENZIATO che, con i due atti sopra citati, si è rispettivamente provveduto ai servizi di didattica glaciologico-ambientale (Servizio Glaciologico Lombardo) e di accompagnamento in ambiente (guida alpina), mentre si rende ora necessario procedere all'affidamento dei servizi di vitto e alloggio presso il Rifugio Garibaldi e di trasporto del gruppo da Temù a Malga Caldea (con ritorno il giorno successivo);

RITENUTO pertanto di provvedere all'acquisizione dei servizi di alloggio e trasporto mediante affidamento a soggetti specializzati, dotati delle necessarie professionalità, esperienza e competenza e della capacità di fornire servizi coerenti con le finalità dell'ente;

EVIDENZIATO che l'I.I.S. "Meneghini" di Edolo ha comunicato la partecipazione all'uscita di tredici studenti e due docenti accompagnatori;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai

sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione. n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

DATO ATTO che i servizi da acquisire sono di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mercati elettronici ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

ATTESO altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina della digitalizzazione dei contratti pubblici e che, per affidamenti di importo inferiore ai 5.000,00 euro, è possibile transitoriamente utilizzare allo scopo la Piattaforma contratti pubblici, giusto comunicato del Presidente ANAC del 10 Gennaio 2024;

VISTI:

- il preventivo di spesa in data 07/05/2025, acclarato al protocollo dell'Ente al n° 5162 in data 08/05/2025, con il quale il sig. Odoardo Ravizza, gestore del Rifugio Garibaldi presso il Lago del Venerocolo, comunica le condizioni economiche per il servizio di accoglienza in rifugio, cena, pernottamento, colazione e pranzo al sacco per il secondo giorno, corrispondenti ad una spesa complessiva (IVA 10% inclusa, escluse bevande) di € 60,00 per i ragazzi e di € 67,00 per gli adulti in due date da individuare, in base al meteo, tra il giorno 11 e il giorno 13 settembre 2025;
- il preventivo di spesa in data 13/08/2025, acclarato al protocollo dell'Ente al n° 9599 in data 19/08/2025, con il quale la ditta Autofficina Sandrini di Sandrini Roberto e Giacomo s.n.c. con sede in Temù, Via Val d'Avio n. 66, comunica le condizioni economiche per il servizio di trasporto del gruppo (di massimo n. 20 persone) da Temù capoluogo a

Malga Caldea (andata e ritorno in giornate consecutive) in due date da individuare, in base al meteo, tra il giorno 11 e il giorno 13 settembre 2025, corrispondenti a una spesa complessiva di € 240,00 oltre ad IVA 10%;

ACCERTATA le congruità dei prezzi in rapporto alle condizioni medie di mercato ed alla natura tecnico-specialistica dei servizi richiesti ed essendo i contraenti gli unici soggetti in grado di eseguire i servizi nei termini descritti, anche in base al *principio di rotazione*;

RITENUTO pertanto di affidare i suddetti servizi di vitto e alloggio presso il Rifugio Garibaldi e di trasporto presso Malga Caldea alle condizioni indicate nei preventivi sopra riportati;

ATTESO:

- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella specificità logistiche dei servizi e in base al principio di rotazione;

CONSIDERATO che:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di indagini di mercato informali precedentemente espletate
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura l'esecuzione delle prestazioni;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante risorse di parte corrente afferenti alle iniziative di educazione e comunicazione ambientale del Parco dell'Adamello;

RITENUTO possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico Odoardo Ravizza/Rifugio Garibaldi ed Autofficina Sandrini di Sandrini Roberto e Giacomo s.n.c. con sede in Temù in quanto trattasi di operatori economici che, per competenza e pregressa esperienza dimostrata e documentata, presentano il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione dei rispettivi e si sono dimostrati disponibili ad eseguire gli appalti alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte degli operatori economici dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva degli operatori economici affidatari così come desumibile dai DURC emessi;

- in data 14/05/2025 per Odoardo Ravizza/Rifugio Garibaldi;
- in data 23/05/2025 per Autofficina Sandrini di Sandrini Roberto e Giacomo s.n.c.

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente Determinazione a contrattare, indicando quanto segue:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ATTESTATO che il sottoscritto e il personale istruttore del procedimento non versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., del DPR 62/2013, nonché dell'art. 152 del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che i CIG di riferimento del presente affidamento sono i seguenti:

- B7FD62F1EB per Autofficina Sandrini di Sandrini Roberto e Giacomo s.n.c.
- B800CEBCF9 per Rifugio Garibaldi (gestore: Ravizza Odoardo);

VISTA la deliberazione assembleare n. 05 in data 28/04/2025 di approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la deliberazione assembleare n. 6 in data 28/04/2025 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la determinazione nr. 218 in data 30/04/2025 del responsabile del servizio economico finanziario di applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione 2024 ai sensi degli articoli 175 e 187 del d. lgs. 267/2000 ed ai sensi del vigente regolamento di contabilità dell'ente;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate:
 - all'operatore economico sig. Odoardo Ravizza, gestore del Rifugio Garibaldi presso il Lago del Venerocolo (Edolo), il servizio di accoglienza di mezza pensione in rifugio per n. 13 studenti e n. 2 docenti accompagnatori tra il giorno 11 e il giorno 13 settembre 2025 al prezzo complessivo di € 914,00 (IVA 10% inclusa) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 – CIG B800CEBCF9;
 - all'operatore economico Autofficina Sandrini di Sandrini Roberto e Giacomo s.n.c. con sede in Temù, il servizio di trasporto gruppo studenti e accompagnatori da Temù a Malga Caldea con ritorno il giorno successivo tra il giorno 11 e il giorno 13 settembre 2025 al prezzo complessivo di € 240,00 (IVA 10% esclusa) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 – CIG B7FD62F1EB;
3. di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) fine da perseguire: il fine di interesse pubblico da perseguire è la diffusione presso i giovani di consapevolezza delle conseguenze che la crisi ecologica del clima sta determinando alla biosfera e, in particolare, alla criosfera
 - b) oggetto del contratto: ricettività in Rifugio + trasporti gruppo
 - c) forma del contratto: scrittura privata con scambio di corrispondenza
 - d) clausole essenziali:

- termine esecuzione: 15 settembre 2025
 - pagamento: a servizio completato
 - per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al preventivo di spesa del soggetto fornitore, alla corrispondenza fra le parti, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia
- e) modalità di scelta del contraente: procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per le ragioni sopra esplicitate;

4. di impegnare al capitolo 1226/0 (Spese per programma attività Servizio Parco Adamello - Altre spese per servizi), ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come da prospetto che segue:

Missione	09	Programma	05	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	0905103
Creditore				Ravizza Odoardo – Rifugio Garibaldi					
Codice fiscale				dato anagrafato					
Oggetto/Causale				Ricettività gruppo studenti sett. 2025					
Importo				€ 914,00					
Creditore				Autofficina Sandrini di Sandrini Roberto e Giacomo s.n.c. Temù					
Codice fiscale				02079500175					
Oggetto/Causale				Trasporto A/R Temù-Malga Caldea					
Importo				€ 264,00					

5. di imputare la spesa di € 1.178,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2025	1.03.02.99.999	1226/0 Spese per programma attività Servizio Parco Adamello - Altre spese per servizi	€ 1.178,00

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di dare atto che il sottoscritto e il personale istruttore del procedimento non versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013, nonché dell'art. 152 del D.Lgs. 36/2023;
8. di liquidare e pagare i corrispettivi spettanti ai soggetti incaricati a servizi effettuati, previ i necessari controlli dell'Ente e ad emissione di regolare fattura;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente Determinazione come parte integrante e sostanziale;
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. (art. 37);
12. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Guido Pietro Calvi, Responsabile del Servizio Parco dell'Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente;
13. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa ed al Responsabile di Segreteria per la pubblicazione del presente atto;
14. di specificare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.